



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 75 del 23 ottobre 2013

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 2956/13 del Giudice di Pace di Bari su ricorso di Corrado Rosa Maria +2 c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Giudice di Pace di Bari, notificato a questo Ente in data 17/09/2013, assunto al protocollo generale in data 18/09/2013 al n. 229876, i sigg.ri Corrado Rosa Maria, Tucci Paola e Tucci Rossano, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Campanozzi, con studio in Bari alla Via G. Trevisani n. 106, chiedevano al Giudice di Pace di Bari di ingiungere, con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642, II comma, a Questo Ente il pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 3.428,44 oltre svalutazione monetaria, interessi moratori e le spese della procedura monitoria, da distrarsi in favore del legale di fiducia dei ricorrenti dichiaratosi anticipatario;
- il Giudice di Pace, esaminato il ricorso, emetteva la chiesta ingiunzione di pagamento, per € 3.428,44 oltre interessi come per legge, e spese legali liquidate in € 350,50, di cui € 50,50 per spese ed € 300,00 per compenso ex D.M. n. 140/2012 Tab. Avvocati nonché I.V.A. e C.N.AP., non concedendo la provvisoria esecuzione e con avvertenza al debitore (*Comune di Castellaneta*) termine di giorni 40 dalla notifica del decreto per proporre opposizione.

CONSIDERATO che:

- I ricorrenti assumono di essere creditori nei confronti del Comune di Castellaneta della somma di € 3.428,44, oltre svalutazione monetaria (*non concessa dal Giudice adito*), interessi moratori (*non quantificati e, comunque non concessi - v. D.I. notificato*), per

il mancato pagamento della cessione volontaria, in luogo di esproprio, in favore di questo Ente del terreno sito in agro di Castellaneta – fg. 41 p.lla 77, classe 2, giusto atto di cessione volontaria del 28/06/2011.

- Che il predetto atto di cessione volontaria prevede, al punto 3) *“di corrispondere a titolo di acconto la somma di € 2.742,00 pari all’80% della somma complessiva, salvo conguaglio alla conclusione dei lavori e verificata l’effettiva area occupata dai lavori”*.
- Che, pertanto, la somma di cui dovrebbero essere attualmente creditori i ricorrenti è di € 2.742,00 e non già quella richiesta di € 3.428,44.

EVIDENZIATO, inoltre

- che, allo stato attuale, questo Ente non ha proceduto ancora alla cantierizzazione di lavori nel terreno di proprietà dei ricorrenti, oggetto di cessione volontaria, per cui non è ancora possibile, sempre in forza del predetto punto 3, procedere ad alcuna verifica dell’effettiva area occupata;
- che è in itinere il procedimento amministrativo di approvazione di perizia suppletiva e di variante dei lavori di che trattasi, e, allo stato attuale, i lavori sono in regime di sospensione, in attesa di acquisizione sulla proposta di variante della valutazione di incidenza richiesta dalla Regione Puglia;
- che presumibilmente, all’esito dell’approvazione della perizia suppletiva e di variante di che trattasi, il terreno degli odierni ricorrenti non sarà più oggetto di interventi e, pertanto, non sarà necessaria alcuna conclusione di procedimento espropriativo.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione, affinché venga dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo nonché la sua revoca con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all’avv. Michele Langiulli, del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia, alla Via Pompei n. 7.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Ente, l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell’agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l’autorizzazione da parte di quest’ultima non ha più ragion d’essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell’interesse dei Comune.....”;*

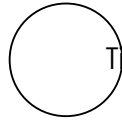
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 2956/12 del Giudice di Pace di Bari, emesso in data 05.09.2013, notificato a questo Ente in data 17.09.2013 in favore Corrado Rosa Maria, Tucci Paola e Tucci Rossano, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Campanozzi, con studio in Bari alla Via G. Trevisani n. 106, per tutte le ragioni riferite in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e per le ulteriori motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Michele Langiulli, del Foro di Bari, con studio in Gravina in Puglia, alla Via Pompei n. 7;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

f.to Avv. Giovanni GUGLIOTTI



Timbro
